

Roma, 20 gennaio 2003

CIRCOLARE N. 2 / 03

oggetto: *Trattamento fiscale dei contributi versati alla Cassa Mutua e delle spese sanitarie sostenute nel 2002.*

La dichiarazione dei redditi per il 2002 riguardante le persone fisiche (mod 730/ 2003 o Unico/ 2003) è portatrice di novità in merito alla deducibilità di contributi versati dal lavoratore per l'ammissione alla Cassa Mutua di famigliari non fiscalmente a carico.

La circolare del **12 giugno 2002 N° 50, paragrafo 6), dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normative e Contenzioso**, di cui alleghiamo copia, fornisce indicazioni in materia. In particolare la stessa evidenzia che i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro e/o dal lavoratore ad Enti o Casse aventi esclusivamente fini assistenziali in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente ad **€uro 3.615,20=** fino all'anno 2002 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente anche se versati in favore di famigliari del dipendente, ancorché il familiare non sia a carico dello stesso. Resta fermo che le spese sanitarie sostenute che hanno dato luogo al rimborso a fronte dei contributi menzionati, non possono essere detratte dall'imposta del contribuente o da quella dovuta dai famigliari non a carico. La detrazione, invece, può essere applicata in riferimento all'ammontare della spesa non rimborsata dall'Ente o Cassa, quindi rimasta a carico del dichiarante.

La vigente normativa stabilisce, inoltre, che sono **deducibili**, tra l'altro, dal reddito complessivo (vedi art.10, comma 1/b TUIR) << le spese mediche e quelle di assistenza specifica nei casi di grave o permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n° 104 >>.

Esempio:

reddito complessivo	25.000,00 €
spese mediche e di assistenza e contributi per coniuge e familiari	3.000,00 €
imponibile fiscale su cui calcolare l'IRPEF	23.000,00 €

Sono, invece, tra l'altro, **detraibili** dall'imposta (vedi art. 13/bis, comma 1/c TUIR) le spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle previste all'art. 10, e le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, solo per la parte rimasta a carico del dichiarante. La misura percentuale di detraibilità, per il 2002, e' stabilita nella misura del **19%** sulla parte che eccede il limite di **€uro 129,11= (£.250.000=)** **da considerare quale franchigia fiscale.**

Esempio:

imposta lorda	3.000,00 €
spese mediche non rimborsate dalla Cassa Mutua	1.000,00 € meno
franchigia	129,11 €
Importo su cui calcolare la quota di detraibilità	870,89 €
percentuale di detraibilità 19%	870,89 X 19% = 156,47 €
importo detraibile dall'imposta (valore arrotondato)	156,50 €
imposta dovuta	2.843,50 €

Per quanto riguarda il trattamento fiscale dei contributi - **quota capitaria e contributo integrativo** – riteniamo utile allegare uno schema riassuntivo come per gli anni passati.

Il limite di reddito lordo per essere considerato familiare a carico e' confermato in **€uro 2.840,51= (£. 5.500.000) (art. 12, comma 3, TUIR, Dpr 917 del 22/12/1986).**

Informiamo gli interessati che provvederemo ad inviare l'attestazione dei contributi versati alla Cassa Mutua dagli iscritti per famigliari non fiscalmente a carico entro la fine del prossimo mese di febbraio.

Per quanto riguarda la detraibilità di spese sanitarie in genere invitiamo gli interessati a leggere sempre attentamente le istruzioni allegate ai modelli di dichiarazione.

Nel pregare le Aziende in indirizzo di dare ampia diffusione alla presente circolare, restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e cogliamo l'occasione per inviare molti cordiali saluti.

Il Coordinatore
(Luciano Mancini)

ALLEGATO CIRC. 2 / 2003

AZIENDE, PERSONALE IN SERVIZIO E FAMILIARI

Soggetto fiscale	AZIENDA	DIPENDENTE
	€uro	€uro
- contributo quota capitarla	465,00	0
- contributo integrativo coniuge	0	186,00 o 196,00 o 222,00 o 191,00
- contributo integrativo familiare	0	258,00 o 222,00 o 263,00
Trattamento fiscale	Non concorre alla formazione del reddito (art. 48 punto 2/a - TUIR)	Non concorre alla formazione del reddito (art. 48 punto 2/a - TUIR)
	€uro	€uro
Misura della detrazione	465,00	186 o 196 o 222 o 191 258 o 222 o 263
Cosa si puo' detrarre delle spese sanitarie sostenute ?		Solo quanto rimasto a carico dell'interessato dipendente, coniuge o familiare (quanto non rimborsato dalla Cassa Mutua)

PENSIONATI

Soggetto fiscale	PENSIONATO
	€uro
- contributo di quota capitarla	465,00
- contributo integrativo coniuge	186,00
- contributo integrativo familiare	258,00
Trattamento fiscale	Il contributo non puo' essere portato in detrazione dal reddito perché non obbligatorio
Cosa si puo' detrarre delle spese sanitarie sostenute ?	L'intero importo risultante dalle fatture indipendentemente dall'entita' dei rimborsi percepiti dalla Cassa Mutua